AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 8

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

Il lavoratore che svolge attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.

Versione in vigore dal 12 gennaio 2025, non più in vigore dal 18 dicembre 2025 · versione 33

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ammortizzatori sociali
Estremi	Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Titolo	I — Trattamenti di integrazione salariale
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ammortizzatori-sociali/art-8-compatibilita-con-lo-svolgimento-di-attivita-lavorativa/versione/33

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it